

Codice A1700A

D.D. 31 luglio 2021, n. 657

Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 9 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale...



ATTO DD 657/A1700A/2021

DEL 31/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 9 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)".

La Giunta regionale con deliberazione 9 luglio 2021 n. 23-3510 ha autorizzato questa Direzione, nel rispetto dell'art. 5, comma 2 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e s.m.i., al rinnovo dell'incarico, per la durata quinquennale, all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA, per l'esecuzione di pagamenti riferiti alle funzioni amministrative in capo alla Regione Piemonte, sulla base della definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati all'esecuzione dei pagamenti, a seguito di specifica ricognizione svolta dalla Direzione stessa.

La stessa deliberazione, inoltre, ha demandato al Direttore competente l'adozione e la sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del predetto incarico, già regolato con precedenti convenzioni, di cui l'ultima in scadenza il 5 luglio 2021.

Con determinazione dirigenziale 14 maggio 2020, n. 289 è stato approvato lo schema di convenzione, che ha sostituito integralmente quello approvato con determinazione dirigenziale 5 luglio 2017, n. 648, con scadenza 5 luglio 2021.

Considerato che la convenzione è scaduta lo scorso 5 luglio e che la Giunta regionale con deliberazione 9 luglio 2021, n. 23-3510 ha autorizzato la Direzione Agricoltura e Cibo al rinnovo dell'incarico ad ARPEA per il periodo 2021-2025;

si ritiene necessario, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità dei pagamenti degli aiuti e dei contributi finanziati dalle leggi regionali in capo alla Direzione Agricoltura e Cibo, procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione, la cui efficacia decorrerà dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni.

Con il presente provvedimento, pertanto, si tratta di:

- approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021 n. 23-3510 avente per oggetto “Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”;
- dare atto che per l'incarico affidato ad ARPEA non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rientrando nelle spese di funzionamento già previste dalla L.r. 16/2002 e s.m.i.;
- disporre che la determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- disporre che l'efficacia decorra dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 17 e 30 della L.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- Artt. 4 e 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

determina

- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021 n. 23-3510 avente per oggetto “Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”;
- di disporre che l'efficacia della nuova convenzione decorra dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni.
- di dare atto che per l'incarico affidato ad ARPEA non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rientrando nelle spese di funzionamento già previste dalla L.r. 16/2002 e s.m.i.;

- di disporre che la determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Allegato

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE
PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(ARPEA) DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
(Art.5 - L.r.16/2002)**

PREMESSO CHE:

- l'art. 5 della legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce l'Organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari del Piemonte, prevede che all'organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti per le funzioni amministrative in capo alla Regione, sulla base della definizione di un elenco di procedimenti amministrativi, individuati attraverso una puntuale ricognizione effettuata dalla Direzione competente;

- l'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)) ha stabilito la trasformazione dell'organismo pagatore regionale Finpiemonte

S.p.A. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) demandando la regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA ad apposito provvedimento della Giunta regionale alla data del subentro;

- l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che l'Agenzia subentra all'organismo pagatore Finpiemonte S.p.A. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1306/2013 e del relativo regolamento di applicazione n. 907/2014;

- l'ARPEA è stata riconosciuta quale organismo pagatore regionale, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008;

- la D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 ha approvato lo Statuto di ARPEA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.r. 16/2002, così come modificato dall'art. 12 della L.r. 35/2006;

- la D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318 2015 ha approvato modifiche allo Statuto di ARPEA;
- la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 31-3313 ha approvato ulteriori modifiche allo Statuto di ARPEA;
- l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ha stabilito che le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, L.r. 16/2002, sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);
- dal 2003 è attiva la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'organismo pagatore regionale in materia di agricoltura, attuata attraverso la stipula di una convenzione, con cui la Regione Piemonte incarica l'Organismo pagatore per l'esecuzione dei pagamenti per le funzioni amministrative in capo alla Regione Piemonte;
- con D.G.R. 9 luglio 2021, n. 23-3510 la Giunta regionale ha individuato la Direzione regionale Agricoltura e Cibo quale struttura incaricata di

adottare e sottoscrivere la convenzione con ARPEA per le funzionalità di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.r. 16/2002, demandando al Direttore competente l'adozione e la sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del predetto incarico;

- la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" ha disposto l'abrogazione di numerose leggi in materia, comportando, tra l'altro, anche l'introduzione di alcune rilevanti novità;

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati modifica i trattamenti dei dati personali;

- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 30-1082 ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'ARPEA, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016,

relativo ai trattamenti di dati personali in contitolarità;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 ha provveduto all'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e all'individuazione dei relativi termini di conclusione, delineando in modo puntuale tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed al fine di assicurare la continuità dei pagamenti degli aiuti e dei contributi finanziati dalle leggi regionali facenti capo alla Direzione Agricoltura e Cibo, in considerazione delle modifiche normative intervenute, si procede alla stipula di una convenzione per l'esecuzione di pagamento per le funzioni amministrative in capo alla Regione con efficacia dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5

anni, così come previsto dalla deliberazione succitata.

Tutto ciò premesso,

Tra

l'Agazia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA, nella persona del Direttore, Dott. Enrico ZOLA, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARPEA in Torino, via Bogino 23

e

la Direzione Regionale Agricoltura e Cibo, nella persona del Direttore, Dott. Paolo BALOCCO, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale in Torino, corso Stati Uniti, 21

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'affidamento ad ARPEA, da parte della Direzione Agricoltura e Cibo, del servizio di erogazione dei pagamenti conseguenti all'esercizio

delle funzioni in capo alla Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. Con specifico atto dirigenziale la Direzione Agricoltura e Cibo definisce l'elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla presente convenzione, nell'ambito di quanto stabilito nel comma 1 e ne informa ARPEA attraverso una comunicazione, sottoscritta dalla stessa per accettazione.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La Direzione Agricoltura e Cibo, in attuazione delle istruzioni e dei criteri operativi approvati dalla Giunta regionale, stabilisce con atto dirigenziale il dettaglio dei procedimenti e le modalità di erogazione dei fondi per ciascuna legge regionale alle quali ARPEA deve attenersi.

2. I procedimenti amministrativi che danno luogo ai contributi sono gestiti in tutte le diverse fasi (acquisizione e gestione delle domande, istruttorie, controlli, approvazione elenco di liquidazione e incarico per l'esecuzione dei pagamenti) dai Settori regionali competenti per

materia e si concludono con un provvedimento di incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti, autorizzato dal responsabile e trasmesso in modalità anche telematica ad ARPEA che ne dispone il pagamento.

3. Per l'espletamento del servizio di cui alla presente Convenzione l'ARPEA:

a) assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione -Direzione Agricoltura e Cibo - ai sensi dell'articolo 5 della L.r. n. 16/2002 per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da norme regionali o dal fondo di solidarietà nazionale;

b) opera nel rispetto delle norme regionali e statali e si conforma alle norme sugli aiuti di stato previste dall'Unione Europea.

ART. 3 - FONDO PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

1. Presso l'ARPEA è costituito il Fondo per l'esecuzione dei pagamenti, non già diversamente

gestiti, per le materie agricoltura, caccia e pesca.

2. Il Fondo è costituito o incrementato:

a) dagli stanziamenti e versamenti disposti con atto dirigenziale dalla Regione - Direzione Agricoltura e Cibo;

b) da entrate derivanti da interessi o altre operazioni creditizie autorizzate dalla Regione - Direzione Agricoltura e Cibo;

c) dalla restituzione delle somme erogate ai beneficiari, ove tale restituzione sia prevista dai manuali delle procedure.

3. Il Fondo è diminuito:

a) dai pagamenti effettuati ai beneficiari;

b) dalle eventuali restituzioni o pagamenti ai beneficiari disposti con provvedimento ancorché non definitivo ed in via cautelare dall'autorità giudiziaria;

c) dalle spese e dagli oneri addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato.

ART. 4 - GESTIONE DEL FONDO

1. L'ARPEA gestisce le risorse del Fondo mediante un sistema contabile distinto da quello inerente il funzionamento istituzionale e secondo il principio di cassa. Il Fondo è articolato, su indicazione della Direzione Agricoltura e Cibo, in capitoli/interventi corrispondenti a ciascuna procedura individuata dai manuali operativi.

2. Le giacenze trasferite all'ARPEA, ai sensi dell'articolo 12 della L.r. n. 12/2008, sono iscritte in un unico capitolo della gestione finanziaria.

3. Gli storni devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e comunicati ad ARPEA dalla Direzione Agricoltura e Cibo.

4. Per far fronte a temporanee carenze di cassa o nelle more dell'accredito di nuove somme assegnate dalla Regione, l'ARPEA è autorizzata ad utilizzare le disponibilità di altre assegnazioni mediante appositi storni, purché tale utilizzo non sia pregiudizievole alle priorità delle erogazioni relative alle assegnazioni stesse. Le liquidità

utilizzate sono reintegrate immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.

5. La Direzione Agricoltura e Cibo, dopo aver accertato le economie rispetto alle assegnazioni, autorizza l'ARPEA agli storni necessari per le imputazioni dei finanziamenti ad altri interventi o ne richiede la restituzione. L'ARPEA provvede alla restituzione delle somme entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.5 - PROCEDURE DI EROGAZIONE

1. L'ARPEA provvede:

- a) all'esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari a mezzo di "mandati di pagamento" informatici individuali o collettivi trasmessi telematicamente al proprio Istituto Tesoriere;
- b) alla riscossione delle entrate derivanti da recuperi;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

2. Per i pagamenti che dovessero risultare non eseguibili, ARPEA segnala e riceve indicazioni

della Direzione Agricoltura e Cibo per la loro emissione.

3. Per i pagamenti non andati a buon fine ARPEA dispone l'accredito dei relativi importi al capitolo/intervento del fondo di riferimento.

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

1. La gestione finanziaria del fondo ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'ARPEA, entro il 31 marzo successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, invia alla Regione la "Relazione sulla gestione del Fondo" suddiviso in dettaglio per beneficiari e capitoli/interventi.

ART. 7 - SPECIFICITA' DI ALCUNI PAGAMENTI

1. Nel caso in cui specifici pagamenti richiedano modalità di controllo o di rendicontazione diverse rispetto a quelle previste dalla presente convenzione ovvero l'adeguamento a strutture procedurali peculiari, le relative prescrizioni saranno indicate in atti puntuali.

ART. 8 - IMPLEMENTAZIONI

1. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, potranno essere in ogni momento apportate per iscritto al testo della presente Convenzione, previo accordo tra le parti.

ART. 9 - ONERI PER LO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO

1. Le spese sostenute per lo svolgimento di tale incarico sono già incluse nel contributo ordinario regionale per il funzionamento assegnato all'ARPEA dalla Regione.

ART. 10 - PROCEDURE INFORMATICHE

1. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, utilizza le funzionalità ricomprese dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. Eventuali altre procedure informatiche che si rendessero necessarie, con particolare riferimento alla possibilità di riscontro in tempo reale dei pagamenti eseguiti e degli storni nonché della consistenza di cassa del Fondo e dei capitoli afferenti, saranno individuate con la collaborazione dell'ARPEA e implementate nell'ambito del SIAP, con costi a carico della Direzione Agricoltura e Cibo.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si richiamano integralmente i contenuti dell'Accordo di contitolarità di cui in premessa visto che i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 2 non potranno che afferire ai trattamenti di dati personali di cui all'Accordo stesso.

2. La Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA, fermo quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 1, adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il corretto trattamento e la sicurezza dei dati dei beneficiari ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.12 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA - RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA mette a disposizione della Direzione Agricoltura e Cibo, anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti l'integrale pagamento o le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione dei benefici.

2. L'ARPEA fornisce ai beneficiari aventi diritto le informazioni richieste inerenti i pagamenti.

3. La Direzione Agricoltura e Cibo provvederà direttamente alla pubblicazione dei dati e delle informazioni relative all'approvazione dell'elenco di liquidazione, come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella propria sezione amministrazione trasparente.

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ

1. L'ARPEA svolge l'incarico in piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. L'ARPEA adotta le misure necessarie a evitare il rischio di conflitti di interessi nelle fasi di disposizione dei pagamenti e di controllo finanziario.

ART. 14 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI

1. Le condizioni di cui alla presente Convenzione potranno essere modificate, in accordo tra le parti, a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

2. Eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, potranno essere in ogni momento apportate per iscritto al testo della presente Convenzione, previo accordo tra le parti.

2. La presente Convenzione potrà essere integrata, in accordo tra le parti, in conseguenza di eventuali, ulteriori attività che saranno richieste ad ARPEA anche a seguito di modifiche ritenute necessarie alla migliore efficienza del servizio.

ART. 15 - REVOCA DELL' INCARICO

1. La Direzione Agricoltura e Cibo, in caso di gravi, reiterate e ingiustificate inadempienze di ARPEA, in particolare per ritardo nelle

disposizioni di pagamento e/o per difformità nell'esecuzione delle attività rispetto alle procedure impartite, si riserva di revocare l'affidamento, previa contestazione scritta degli addebiti.

2. Il provvedimento di revoca disciplinerà, altresì, le modalità di attuazione dello stesso.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dalla Direzione Agricoltura e cibo, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 17 - DURATA

1. La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni.

2. Sono fatte salve, impregiudicate e riconosciute a tutti gli effetti le attività svolte nella fase precedente a tale data in attuazione della precedente convenzione in scadenza il 5 luglio 2021.

ART. 18 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente specificato si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

ART. 19 -REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono

tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Dott. Paolo Balocco

(FIRMA DIGITALE)

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN

AGRICOLTURA (ARPEA)

Dott. Enrico Zola

(FIRMA DIGITALE)

